



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

27 marzo 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO CIVILE:** Riforma del processo civile, no al filtro in Cassazione: è incostituzionale (italia oggi)
- Pag 5 **PROCESSO CIVILE:** Giustizia, il Governo non arretra di un passo: il ruolo dell'Avvocatura sarà costituzionalizzato (diritto e giustizia)
- Pag 6 **LENTEZZA GIUSTIZIA:** In Italia giudizi ancora a rilento (il sole 24 ore)
- Pag 7 **PROFESSIONI:** Marina Calderone guida il comitato degli Ordini (il sole 24 ore)
- Pag 8 **PROFESSIONI:** Calderone succede a Sirica alla presidenza del Cup (italia oggi)
- Pag 9 **PROFESSIONI:** Se l'autoriforma degli Ordini è più liberista della legge-quadro di Giuseppe De Rita (il sole 24 ore)
- Pag 10 **STUDI DI SETTORE:** La crisi morde gli studi di settore (italia oggi)
- Pag 11 **TESTAMENTO BIOLOGICO:** Biotestamento, via libera al Senato (il corriere della sera)
- Pag 13 **TESTAMENTO BIOLOGICO:** Il testo del provvedimento approvato dal Senato (il sole 24 ore)

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Riforma del processo civile, no al filtro in Cassazione: è incostituzionale**

Il presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, Maurizio de Tilla, è stata ascoltato oggi (il 25 marzo 2009, per chi legge - ndr) dalla Commissione Affari costituzionali della Camera sull'ipotesi di introdurre un filtro per i ricorsi in Cassazione nell'ambito della riforma del processo civile. Di seguito il testo del suo intervento.

«L'Avvocatura è compatta nel sostenere la necessità di stralcio del “filtro in cassazione” dal testo della miniriforma del processo civile.

L'art. 360 bis c.p.c., nel testo approvato dal Senato il 4 marzo 2009 e subito trasmesso alla Camera dei deputati, è incostituzionale.

Anche l'ANM, Sezione della Corte di cassazione, ha sollevato il problema della compatibilità del filtro in cassazione con l'ordinamento costituzionale e con la nostra cultura giuridica. Risulterebbe, infatti, attribuita alla Cassazione la possibilità di dichiarare inammissibile - e quindi di decidere di non giudicare neppure al fine di dichiarare la manifesta infondatezza - un ricorso proposto in conformità alle forme e ai termini di legge e che denunci una violazione di legge.

Non può seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno.

Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale.

Per ottenere che la Corte riesami una questione non sarebbe più sufficiente proporre nuovi e persuasivi argomenti, ma diventerebbe necessario che i tre giudici ai quali è rimessa la verifica di ammissibilità ritengano che la Corte debba pronunciarsi, senza che la norma dica nulla sui criteri in base ai quali essi debbano fare tale valutazione.

La lucida esposizione dell'ANM dà piena ragione all'azione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura che ha contrastato sin dall'inizio il filtro in cassazione promuovendo, di recente, insieme al Consiglio dell'Ordine di Roma, un Convegno nel quale sono intervenuti quattro giuristi di chiara fama (Giovanni Verde, Bruno Sassani, Modestino Acone, Gian Franco Ricci) i quali unanimemente hanno ribadito la diffusa opinione di accantonare il filtro in cassazione elaborando possibili soluzioni alternative.

In particolare Giovanni Verde ha sottolineato che nella Carta Costituzionale l'art. 24 stabilisce che i diritti di azione e di difesa sono inviolabili in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'art. 111 subordina a riserva di legge la disciplina del processo, così che i presupposti processuali e le condizioni dell'azione non possono essere rimessi a valutazioni dei giudici da operarsi caso per caso.

Il proposto filtro per cassazione non ha per oggetto tempi e modi dell'impugnazione per cassazione, ma valutazioni che involgono il merito della controversia e, quindi, il contenuto della tutela richiesta, e non le modalità di esercizio.

Analizzando le singole ipotesi del “filtro in cassazione” Gian Franco Ricci ha osservato che il

legislatore ordinario non può vietare il ricorso con il pretesto che la decisione impugnata è conforme all'opinione ancorché consolidata dalla Corte. In altre parole il legislatore è padrone di regolare con legge l'ammissibilità del ricorso, solo per ciò che riguarda gli eventuali profili processuali, ma non può condizionare l'ammissibilità al suo contenuto intrinseco, cioè alle questioni giuridiche trattate.

Riguardo alla ulteriore ipotesi prevista nel “filtro” che riguarda la “questione nuova”, Gian Franco Ricci ha ritenuto giustamente che la parte ricorrente sarà costretta a proporre il ricorso “alla cieca” perché non potrà mai avere la certezza che la questione sia nuova. Può infatti avvenire che un'identica questione sia stata decisa dalla Corte dieci o venti anni prima e che la parte non lo sappia. D'altra parte la questione non può avere alcuna rilevanza sulla fondatezza o meno del ricorso.

Ancora più assurda appare la ulteriore ipotesi dell'ammissibilità del ricorso subordinata al fatto che la Corte voglia confermare o mutare il proprio orientamento.

La scelta appare completamente discrezionale e verrebbe formulata in sede preliminare senza approfondire il ricorso ed esaminare compiutamente la fondatezza dei motivi. Definita incontrovertibilmente la palese incostituzionalità del filtro in Cassazione, sembrerebbe invece ragionevole la esplicita modificazione dell'art. 111, settimo comma cost., nel senso di abilitare il legislatore ordinario ad escludere la possibilità del ricorso per cassazione per questioni di modesta entità.

La normativa del “filtro” verrà, tra l'altro, ad eliminare il motivo del ricorso per vizio di motivazione e, comunque, renderà del tutto indecifrabili i rapporti tra essa e l'art. 360.

La norma-caos determinerà un contrasto di interpretazioni che non agevolerà il lavoro spedito della Cassazione che si aggraverà per il superlavoro dei collegi ai quali sarà affidato l'esame del prospettato “filtro”. Meglio soprassedere.»

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Giustizia, il Governo non arretra di un passo: il ruolo dell'Avvocatura sarà costituzionalizzato**

Il ruolo dell'Avvocatura sarà costituzionalizzato. Perché, «*se è vero che ci deve essere una parità tra accusa e difesa, è necessario che l'Avvocatura abbia rango costituzionale*». Lo ha annunciato il Guardasigilli, Angelino Alfano, durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario forense che si è tenuta lo scorso 25 marzo a Roma. La notizia è stata apprezzata dagli avvocati presenti alla cerimonia con un lungo applauso. Anche se il Governo sulla riforma del processo civile e, in particolare, sul cosiddetto filtro in Cassazione – criticato dal Cnf e dalle altre sigle dell'Avvocatura (Oua, Aiga Uncc), nonché dall'Anm – non arretra di un passo. Perché, dice Alfano, «*sono convinto che il filtro sia utile per dire ai cittadini che non tutto e non sempre deve andare in Cassazione*». E fa notare: «*I Paesi dove c'è il filtro hanno un sistema più efficace, dove non c'è il sistema è meno veloce*». Tuttavia, ammette il ministro della Giustizia, il Governo è disponibile a ragionare sulle modalità di attuazione della norma fortemente criticata anche da esponenti stessi della maggioranza nel passaggio tra Camera e Senato.

**Riforma della Giustizia.** Ma, al di là del *placet* degli avvocati per la costituzionalizzazione del loro ruolo, il presidente del Cnf, Guido Alpa, nella sua relazione (qui leggibile come documento correlato) ha chiesto lo stralcio della norma per studiare «*un meccanismo più adeguato e soprattutto rispettoso della Costituzione*». Ma la riforma del processo civile non convince gli avvocati anche su altri punti: «*L'intera concezione sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il codice di procedura civile e di apportare tagli alle fasi processuali per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In realtà, appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si correla ad essi i tempi di decisione del magistrato*».

**Riforma della professione.** A quattro giorni dalla conclusione dell'indagine dell'Autorità Antitrust sugli ordini professionali, Alpa si è soffermato sulla proposta unitaria dell'Avvocatura di aggiornamento della disciplina professionale (qui leggibile come documento correlato), approvata dal Cnf lo scorso 27 febbraio, per sottolineare come «*l'intero impianto muove dalla definizione di valori (dignità e decoro, indipendenza e autonomia, diligenza professionale e qualità complessiva della prestazione) e non ha finalità conservative né corporative*». E se sul filtro in Cassazione il ministro della Giustizia, tira dritto, sull'Ordinamento professionale che «*ha avuto echi positivi sia nelle forze di maggioranza che in quelle di opposizione*» dichiara che ci sono tutte le condizioni perché il Governo possa sostenere l'impianto della riforma.

**Attività disciplinare.** Quanto ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, è aumentata la capacità decisoria del Consiglio. Quarantatre le udienze disciplinari che si sono tenute, quattrocentootto i ricorsi esaminati, duecentonovantacinque quelli decisi. Centoquarantotto le sanzioni disciplinari erogate da quelle più gravi, come la radiazione dall'albo, a quelle più lievi. Il Cnf, infine, sta studiando gli esiti sulla sua attività della sentenza 29294/08 delle Sezioni unite civili della Cassazione (nell'arretrato del 18 dicembre 2008) che ha dichiarato lecito il ricorso al Consiglio nazionale forense contro l'apertura del procedimento disciplinare. (*cri.cap*)

## IL SOLE 24 ORE

### Processi lumaca. Avvertimento dal Consiglio d'Europa: miglioramenti ma tempi ancora eccessivi **In Italia giudizi ancora a rilento**

Il ministro Alfano: «Incoraggiati i nostri sforzi di riforma»

Nuovo, ennesimo, richiamo dal Consiglio d'Europa all'Italia per le condizioni della giustizia, con i processi troppo lenti, l'accumulo di cause e i ritardi nei pagamenti degli indennizzi. Questa volta è il Comitato dei ministri del Consiglio di Strasburgo che ha adottato una terza «risoluzione interinale», dopo quelle già indirizzate all'Italia nel 2007 sull'eccessiva lunghezza dei processi e sulle procedure nelle cause per bancarotta. Pur notando dei «progressi conseguiti con le misure adottate finora nel campo dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi», il Comitato dei ministri sottolinea che, dato il pesante arretrato nei settori civile e penale, con rispettivamente circa 5,5 milioni e 3,2 milioni di cause pendenti e anche nel settore amministrativo, «è necessario trovare ancora una soluzione strutturale alla lentezza dei processi». Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa si appella così alle autorità italiane perché proseguano gli sforzi per assicurare l'adozione rapida delle misure già previste sulla procedura civile. Proprio ieri, da un vertice di maggioranza alla Camera sono arrivati segnali di apertura sulla revisione — ma non sulla cancellazione — della disciplina del filtro in Cassazione. Inoltre, si chiede alle autorità di «stanziare le risorse economiche sufficienti a garantire l'attuazione dell'insieme delle riforme». La risoluzione, inoltre, invita il Governo italiano a fissare un calendario dei risultati previsti a medio termine, «in modo da poterli valutare man mano che vengono realizzate le riforme», e ad «adottare un metodo d'analisi dei risultati che consenta di procedere agli aggiustamenti eventualmente necessari». Dal Comitato di ministri arriva poi un incoraggiamento a modificare la legge 89/01 (Legge Pinto) per stabilire un sistema di finanziamento che permetta di risolvere il problema dei ritardi di pagamento degli indennizzi e semplificare le procedure allargandone il campo di applicazione, in modo da comprendere la possibilità di ingiunzioni che consentano di accelerare le procedure. Riconoscendo che la riforma del 2006 dei procedimenti giudiziari per fallimento ha contribuito a diminuirne il numero e ad accelerarli, riducendo sensibilmente la fase di verifica dei crediti, concentrata ora in una sola udienza, il Comitato dei ministri invita le autorità italiane a continuare i propri sforzi in questo campo, e a prendere nuove misure per accelerare i procedimenti pendenti nei settori in cui la riforma non si applica. Il Comitato continuerà a monitorare l'attuazione delle riforme in Italia, riprendendo in esame i progressi compiuti entro la fine del 2009 per i processi amministrativi ed entro la metà del 2010 per i procedimenti civili, penali e fallimentari. Per il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, «l'Europa ha ragione, ha detto ciò che noi diciamo da dieci mesi. Per questo motivo, abbiamo cominciato con la riforma del processo civile e ci battiamo perché l'informatizzazione diventi la leva dell'efficienza e la regola di comunicazione nell'ambito del processo. Sulla cosiddetta legge Pinto, va sottolineato che il problema è stato già affrontato dal Governo italiano che ha previsto una nuova disciplina all'interno del disegno di legge di riforma del processo penale». *Giovanni Negri*

**Il confronto L'avvertimento.** Dal Consiglio d'Europa arriva un nuovo monito all'Italia: i processi civili durano ancora troppo e sono afflitti da un carico eccessivo di cause arretrate. In sede europea si sottolinea come vadano approvati in tempi rapidi gli interventi già in cantiere sulla procedura civile e vada rivista la legge Pinto sui risarcimenti per l'eccessiva durata dei processi. Il punto sarà fatto ancora una volta alla fine dell'anno

**La reazione.** Dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano, arriva una reazione soddisfatta: per il Guardasigilli il Consiglio d'Europa ha riconosciuto la bontà degli sforzi messi in atto dal Governo e la necessità della riforma già in discussione in Parlamento

## IL SOLE 24 ORE

Professionisti. Nuovo presidente dopo Raffaele Sirica

### **Marina Calderone guida il comitato degli Ordini**

Marina Calderone, 43 anni, da quattro al vertice del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, è la nuova presidente del Cup, comitato unitario degli Ordini e delle professioni. La neopresidente, cagliaritana, da 15 anni nel mondo professionale — recentemente riconfermata fino al 2011 al vertice dei Consulenti del lavoro — è stata eletta ieri sera a Roma all'unanimità dall'Assemblea, rappresentata da 22 dei 25 Consigli nazionali che compongono il Cup. La attendono tre anni di impegno, che iniziano con una buona sintonia tra le componenti delle professioni tradizionali, ma in un contesto di crisi profonda del sistema economico e finanziario. «Proprio questa è la sfida che ci aspetta— dichiara Marina Calderone — e che ci chiama a un impegno molto serio: tuttavia ritengo che la congiuntura economica e sociale di questo passaggio storico richieda ancor di più la presenza, la capacità propositiva e l'incisività dei professionisti». In quale contesto e con quali funzioni? «E' chiaro che noi non possiamo fare le leggi - dice la neopresidente — ma saremo a fianco delle istituzioni per suggerire e promuovere norme che agevolino il mondo delle imprese e del lavoro. Se c'è un rischio da sventare, infatti, è quello che le difficoltà attuali frenino il processo delle riforme strutturali, necessario per ripartire». Il Cup rappresenta una fetta importante del mondo e del mercato del lavoro italiano, con due milioni di professionisti iscritti e un ulteriore indotto di centinaia di migliaia di collaboratori degli studi rappresentati. «Nell'attuale congiuntura - aggiunge la Calderone - il ruolo delle professioni e dei professionisti ha ancor di più la funzione di salvaguardare gli interessi generali della collettività e di dare attuazione ai diritti garantiti dalla Costituzione». «Sarà un lavoro di squadra - conclude — un percorso che ci vedrà uniti in nome delle esigenze delle professioni. E una nomina al servizio delle professioni. Un gioco di squadra importante per far capire la valenza del nostro lavoro». *A.Gat.*

## ITALIA OGGI

Comitato unitario delle professioni

### **Calderone succede a Sirica alla presidenza del Cup**

Marina Calderone è il nuovo presidente del Cup (Comitato unitario professioni). Succede a Raffaele Sirica (architetti). L'elezione è avvenuta ieri all'unanimità dei 22 ordini presenti su 25. Comunicare i valori positivi delle professioni ordinistiche è la mission della nuova leader. Calderone, numero uno dei consulenti del lavoro, è intenzionata più che a mai a contrastare, insieme a tutte le altre categorie, l'approccio ideologico dell'Antitrust nei confronti del comparto. È solo qualche giorno fa l'indagine del garante che accusa gli ordini di scarsa propensione alla concorrenza (si veda ItaliaOggi del 24 marzo).

Domanda. Presidente Calderone, la sua nomina arriva in un momento molto delicato. Prima l'indagine dell'Antitrust che vi da contro. Poi, la decisione del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi di ieri) di respingere il ricorso commercialisti, ingegneri, periti industriali contro i decreti attuativi della direttiva qualifiche e il relativo riconoscimento delle associazioni. Cominciamo dall'Antitrust.

Risposta. Sicuramente è un approccio che non condividiamo. Le professioni intellettuali sono al fianco dei cittadini tutti i giorni. E questa concezione stride con la pura logica di mercato. All'interno del Cup voglio portare nuove energie e coltivare un progetto unitario e strategico in grado di comunicare all'esterno l'importanza degli ordini, soprattutto in un momento difficile per le famiglie come questo.

D. Parliamo ora della sentenza del Tar Lazio...

R. La sentenza, entrando nel merito, dice fra le altre cose che non è possibile riconoscere un'associazione là dove c'è già un ordine che rappresenta ampiamente una professione. E questo è quello che noi abbiamo sempre sostenuto come Cup.

D. Dopo oltre dieci anni che non si riesce a fare la riforma organica, oggi, ha ancora senso chiederla...

R. Dopo aver eletto il direttivo discuteremo anche di questo. Di sicuro, al momento, molte categorie hanno presentato delle loro proposte di riforma al ministro della giustizia e altre si stanno accingendo a farlo. Ci confronteremo all'interno del comitato e poi faremo una richiesta organica.

*Ignazio Marino*



## IL SOLE 24 ORE

### Se l'autoriforma degli Ordini è più liberista della legge-quadro

di Giuseppe De Rita

Caro direttore, sono anni che assisto alla determinata intenzione dell'Autorità Antitrust di liberalizzare il mondo delle professioni, considerato troppo chiuso in se stesso e restio ad aprirsi a innovazioni sia di struttura sia di comportamento. Tutto iniziò sotto la forte spinta esercitata da Giuliano Amato quando ne era presidente, con il decisivo supporto dell'intelligenza anche politica del collega Militello; la parabola si è conclusa con il recente documento di "istruttoria" dell'Autorità oggi in carica. Sarà che sono un vecchio combattente e reduce dell'argomento, ma mi sembra che in i anni non abbiamo fatto molti passi in avanti. Senza raccogliere la venatura politica di alcuni Ordini che giudicano l'istruttoria il frutto di una "visione ideologica", devo dire che il documento mi sembra di ispirazione analoga a quello Amato-Militello con una forza maggiore dovuta al fatto che nel frattempo quella ispirazione ha prodotto la legge Bersani. L'Autorità ha verificato quanto gli Ordini abbiano dato seguito alle scelte di quella legge, con particolare riferimento al regime delle tariffe, all'apertura alla pubblicità, alla propensione a creare società di professionisti. Aggiungendo un'indicazione di interventi da fare, con una sollecitazione a promuovere corsi universitari abitanti e a far entrare negli Ordini presenze terze, magari associazioni sindacali o dei consumatori. Sfioriamo l'improbabile. Sono anni che viviamo di accesi dibattiti, con un rimpallo fra duri richiami alle esigenze di innovazione e risposte che cercano di valorizzare le spontanee evoluzioni degli Ordini. Così facendo rischiamo di non fare alcun progresso: lo Stato regolatore non riesce ad avere incidenza riformista né con una legge-quadro né con gli stimoli sull'Antitrust, mentre le professioni finiscono per andare in ordine sparso, talvolta con operazioni significative altre volte con esplicite regressioni corporative. È allora necessaria una verifica delle intenzioni. Il mondo delle professioni pone un problema di orientamento generale, in quanto si tratta di un mondo vasto e complesso. Vasto perché operano centinaia di migliaia di professionisti regolati dalle leggi e dall'autogoverno ordinistico nonché centinaia di nuove professioni non regolamentate dal punto di vista normativo ma in cui operano migliaia e migliaia di operatori, spesso bravi e talvolta un po' avventurosi. Ed è un mondo complesso perché pervaso da processi profondi e continuativi: il peso sempre più forte delle logiche di mercato, l'internazionalizzazione, la competitività attraverso più cultura professionale, l'accostamento in parallelo di professioni analoghe, la difesa degli spazi di lavoro dalle insidie di altre professioni, l'elaborazione di indicatori di efficienza e legittimazione che non siano le norme di legge. Questi ed altri processi, che ormai coinvolgono 2-3 milioni di professionisti, impongono un lavoro di orientamento culturale di prospettiva. A questo proposito due sono le possibili strade: o portare a termine quella legge-quadro in discussione da anni e la cui ultima versione, firmata dall'ex ministro Clemente Mastella, è finita nel nulla; oppure accompagnare gli Ordini e le associazioni delle nuove professioni in un continuo lavoro di ricerca, nella sperimentazione di soluzioni da dare ai problemi sopra riportati. Questa era la scelta del Cnel e delle sue "consulte professionali". Credo profondamente nella seconda di queste soluzioni, anche per averne avuto concreta e soddisfacente esperienza, e sapendo che si potrà contare sulla possibilità di sfruttare e orientare la sincera voglia di non fermarsi sull'esistente che circola nel mondo dei professionisti. Oggi governare è sinonimo di accompagnare, non di decidere e regolare dall'esterno, processi in crescita quantitativa e qualitativa. Se poi chi decide non riesce a fare una legge-quadro, se chi regola si impunta su aspetti non decisivi della complessa realtà esistente, se le istituzioni non accompagnano l'evoluzione del settore, allora non scandalizziamoci se tale evoluzione, dopo un po' di fibrillazione esteriore ruminai documenti delle pubbliche autorità e continua la sua dinamica. Spesso silenziosamente innovativa più di quanto si pensi all'esterno, visto che il mondo dei professionisti sa quali siano non solo i suoi interessi tradizionali ma anche le sfide che deve fronteggiare. Forse c'è più liberismo e mercato nei comportamenti degli interessati di quanto ce ne sia in tante ipotesi legislative o regolatorie.

## ITALIA OGGI

Il 2 aprile il via libera definitivo al pacchetto di interventi mirati. Ricavi giù del 20%

### **La crisi morde gli studi di settore**

Due milioni i contribuenti che applicheranno i correttivi

Due milioni di contribuenti rientreranno nell'applicazione dei requisiti anti-crisi messi a punto dalla Sose (società degli studi di settore). E le misure, che saranno validate, definitivamente, nella riunione del 2 aprile prossimo, si tradurranno in una riduzione del ricavo medio intorno al 20%. Sono questi alcuni dei risultati, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, del monitoraggio effettuato dalla società per gli studi di settore avvalendosi delle banche dati esterne e dei questionari inviati alle associazioni di imprese (lo scorso 17 marzo, il sottosegretario all'economia, Daniele Molgora, rispondendo a un'interpellanza alla camera, aveva dichiarato che, dalle imprese erano arrivate 300 mila posizioni che l'amministrazione stava valutando). Su una platea di circa 3,4 milioni di contribuenti quindi, 2 milioni hanno evidenziato delle difficoltà ad adeguarsi agli studi senza correttivi, per il 2008. Ecco quindi che per quasi tutti i soggetti a cui si applicano gli strumenti di accertamento il 2008 sarà caratterizzato da un'adesione massiccia ai correttivi. Ma non si tratterà di un colpo di spugna sugli studi, tutt'altro, la strada da percorrere sarà ancora quella di interventi mirati con la preparazione di un Gerico (il software utilizzato per il calcolo dei valori) in edizione crisi economica, già intorno al 15 aprile. Nell'incontro con le categorie delle imprese lo scorso 4 marzo 2008, Giampiero Brunello, amministratore delegato di Sose aveva illustrato il mix di interventi messi a punto per fronteggiare anche sul fronte dei dati fiscali la crisi economica. La manutenzione straordinaria che sarà messa a punto, prevede quindi che si interverrà innanzitutto con interventi mirati relativi al carburante e alle materie prime, come del resto erano stati applicati in passato per gli studi del settore autotrasporto e alla produzione meccanica. Poi interventi sui cluster, per consentire al modello dello studio di settore di essere rappresentativo anche in presenza di modifiche delle relazioni economiche. Il terzo step riguarderà correttivi congiunturali a livello individuale per rendere dinamico il modello degli studi di settore. Infine interventi sugli indicatori di normalità economica che diventino sensibili ai nuovi valori dei tempi di crisi.

L'adattamento della funzione ricavo in presenza di una situazione di crisi a livello individuale, sarà quindi molto diversificato ma sono state fatte delle stime di una contrazione media intorno al 20%.

Gli indicatori di normalità economica in edizione crisi tengono in considerazione la rimodulazione della durata delle scorte e della rotazione del magazzino, la rimodulazione del valore aggiunto e della resa oraria per addetto la redditività dei beni strumentali mobili. Tutti queste rimodulazioni prendono in considerazione la funzione di contrazione del ricavo. *Cristina Bartelli*

## IL CORRIERE DELLA SERA

QUAGLIARELLO: «GUIDATI DALLA DIFESA DELLA VITA». FINOCCHIARO: «MUORE LA LIBERTÀ»

### **Biotestamento, via libera al Senato**

Sì all'emendamento Udc: il medico potrà non attenersi alla dichiarazione anticipata di trattamento del paziente

ROMA - Via libera del Senato al disegno di legge sul testamento biologico. Il ddl Calabrò è stato approvato con 150 voti a favore, 123 contrari e 3 astenuti. Il testo ora passa alla Camera. Una seduta, quella di Palazzo Madama, caratterizzata da un duro scontro tra maggioranza e opposizione (e non sono mancati, all'interno dei vari schieramenti, senatori che hanno votato in difformità con il proprio gruppo).

DAT NON VINCOLANTE - Passa anche il discusso articolo che riguarda la forma e la durata della «dichiarazione anticipata di trattamento». Con il sì all'articolo 4 è stato cancellato, di fatto, il carattere vincolante per i medici delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) firmate dai malati. È stato accolto un emendamento dell'Udc, a prima firma del senatore Fosson, che modifica il primo comma dell'articolo e questa scelta ha scatenato una bagarre in aula. Mentre a Piazza Navona andava in scena il sit-in dei radicali contro il ddl, l'opposizione ha accusato la maggioranza di aver «svuotato la legge» che ruota proprio sul concetto del testamento da parte del malato che vuole evitare l'accanimento terapeutico. Dibattito acceso anche sul comma 6 dell'articolo 4 che, secondo il Pd e i radicali, obbligherà i testimoni di Geova a ricevere trasfusioni di sangue contro la loro volontà.

SCHIFANI - «Quello appena concluso con il voto dell'aula - dichiara il presidente del Senato, Renato Schifani, prima di dare il via alla votazione - è stato un confronto libero e franco, guidato solo dalla coscienza di ognuno. A conclusione di questo dibattito - aggiunge Schifani - consentitemi di manifestare, come presidente del Senato, il mio riconoscimento a tutti voi per il lavoro svolto. Non posso non sottolineare come tutti noi abbiamo in questi mesi adempiuto a un obbligo: quello di contribuire a dotare il Paese di una disciplina in una materia che la richiedeva con forza da tempo, e che ci vedeva tra i pochi che ancora ne erano privi».

PDL - Esulta la maggioranza. Quella approvata in Senato, dichiara il vicepresidente dei senatori del Pdl Gaetano Quagliariello, «è una legge elaborata guidati dal senso assoluto della difesa del diritto alla vita. La maggior parte di noi - dice l'esponente del Pdl - concorda che su questo tema non si sarebbe dovuto legiferare, ma a sfidare il Parlamento è stata la magistratura, con interventi che abbiamo giudicato fuori dall'ordinamento. E assieme alla magistratura, a sfidare il Parlamento, è stata una lobby che vuole spostare più in là la frontiera dei diritti, introducendo l'eutanasia senza neanche prendersi il disturbo di chiamare le cose con il loro nome». Senza nominarla espressamente, il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri dedica a Eluana Englaro l'approvazione del ddl. «Il Senato - afferma in una nota - ha scelto per la vita, contro il partito della morte e dell'eutanasia. Avremmo voluto fare prima una legge che impedisse eventi drammatici. Dedichiamo il voto di oggi a chi non c'è più. A chi ogni giorno assiste chi soffre, alle suore di Lecco in particolare. Siamo certi che il dibattito proseguirà con serietà e maturità. Noi abbiamo seguito la

nostra coscienza. Coesi e sereni. Questa legge è un elemento identitario del Pdl che nasce. È stato un buon giorno per il Senato e per la Repubblica».

IL PD - Insorge invece l'opposizione di centrosinistra - nonostante il dissenso di alcuni senatori cattolici -, secondo la quale questo ddl è anticostituzionale. Il Partito democratico promette una nuova battaglia parlamentare alla Camera. Duro il commento di Anna Finocchiaro: «Da parte vostra - attacca il presidente dei senatori del Pd, rivolgendosi alla maggioranza - ho visto solo paura e sordità. E io sono forte di tutto questo nell'annunciare il voto negativo del partito democratico a questa legge, mentre, nello scrosciare dei vostri applausi, morirà la libertà sancita dall'articolo 32 della Costituzione, quello voluto da Aldo Moro». «Il testo varato dal Senato - afferma il presidente dei Liberal Pd, Enzo Bianco - purtroppo non ha nulla a che vedere con il testamento biologico. La maggioranza lo ha persino peggiorato con protervia. Se la Camera dovesse perseverare in questo grave errore, non resta che una strada: aspettare le decisioni della Corte Costituzionale e intanto promuovere un referendum abrogativo».

I DISSIDENTI - Un tema, quello del biotestamento, che ha provocato aspre discussioni anche all'interno dei singoli gruppi. I casi di coscienza, in qualche caso divenuti casi politici come per la senatrice Dorina Bianchi del Pd, si sono però contati alla fine sulle dita delle mani. Nel PdL non ha partecipato al voto Laura Bianconi, ma hanno votato contro Marcello Pera, Antonio Paravia e Ferruccio Saro. Lucio Malan si è astenuto. Nel Pd, invece, sono stati confermati i voti di dissenso dal gruppo, e dunque favorevoli al ddl, di Emanuela Baio e Claudio Gustavino. Non ha partecipato al voto il senatore Luigi Lusi.

## IL SOLE 24 ORE

### Il testo del provvedimento approvato dal Senato

#### **Ddl Senato 10 -A- Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

##### Art. 1.

###### *(Tutela della vita e della salute)*

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

##### Art. 2.

###### *(Consenso informato)*

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario

proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. E' fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonchè della presente legge.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.

### Art. 3.

#### *(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto

dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. soppresso.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.

La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.

#### Art. 4.

##### *(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonchè sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento

ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

#### Art. 5.

##### *(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)*

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

Art. 6.

*(Fiduciario)*

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il fiduciario se nominato è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
3. soppresso.
4. Il fiduciario se nominato si impegna a vigilare perchè al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario se nominato si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario se nominato può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 7.

*(Ruolo del medico)*

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. soppresso
4. soppresso.
5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

Art. 8.

*(Autorizzazione giudiziaria)*

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico, di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.



2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni finali)*

1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.